



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 766 ANNO 2015 DEL 16-12-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 273

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – AMM.VO – ISTANZA PER L'ANTICIPAZIONE DELLA INDENNITÀ DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO (LEGGE 296/82) PRESENTATA DAL DIPENDENTE SCIASCIA GAETANO – PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 201 del 17/04/2015 si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva degli aventi titolo alla concessione dell'anticipazione sul TFR prevista ex lege 297/1982;
- in essa è risultato che delle quattro richieste istruite, tre sono state ritenute regolari e, quindi, meritevoli di inserimento in graduatoria;
- solo i primi due dipendenti utilmente collocati in quella graduatoria hanno potuto accedere, di diritto, all'anticipazione della indennità di fine rapporto di lavoro, il primo con istanza di cui al punto e) dell'ex provvedimento/regolamento e il secondo con istanza di cui al punto a) ex provvedimento/regolamento che, pur essendosi già avvalso, per una volta, nell'anno 1995, della facoltà prevista dalla legge e dal regolamento ha, quindi, sopravanzato il terzo dipendente Sig. Sciascia Gaetano che ha presentato pur esso l'istanza prevista dal punto e) del vecchio regolamento;
- successivamente all'adozione della graduatoria definitiva degli aventi titolo alla concessione dell'anticipazione sul TFR, con provvedimento Commissariale n. 31 del 21 aprile 2015 si è provveduto a modificare, il precedente regolamento a suo tempo adottato con la deliberazione consiliare n. 327 del 27/10/1986;

VALUTATO che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni regolamentari vengono ammessi, per scorrimento della graduatoria, tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato che già in data 31 gennaio 2015 hanno inoltrato richiesta di accesso ai benefici dell'anticipazione del T.F.R e che risultano in possesso di un'anzianità di almeno otto anni di servizio compiuti alla data di presentazione della domanda, **nonché quei dipendenti che hanno ottenuto l'anticipazione almeno otto anni prima, purché risultino soddisfatte le domande dei richiedenti per la prima volta, salvo che per i casi di grave malattia;**

ACCERTATO quindi che l'istanza presentata dal dipendente Sig. Sciascia Gaetano che aveva chiesto l'anticipazione del 70% della indennità di fine rapporto, per la motivazione prevista dalla lettera d) exl provvedimento n.327/1986, può essere ripresa in considerazione e rilevato, però che, alla luce del nuovo regolamento la stessa risulta, ora, carente di documentazione e, quindi, non accoglibile;

ATTESO che:

- successivamente, in data 16 ottobre 2015 risulta acclarata al n. 16308 del prot. gen. nuova istanza presentata dal dipendente Sig. Gaetano Sciascia tendente ad ottenere l'anticipazione del TFR per gravi motivi di salute omissis, punto a) del nuovo regolamento;
- che l'istanza risulta solamente corredata da attestazione medica rilasciata da Medico di base Dr. Marcello Russo nonché da certificato rilasciato da specialista in Ortognatodonzia;

ATTESO che:

- **le spese mediche devono** essere straordinarie e necessarie e questa condizione deve **essere accertata dalle strutture sanitarie pubbliche, con certificazione documentale su carta intestata e timbro, che ne attesti la veridicità;**
- il lavoratore non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese, ne dovrà presentare preventivi o fatture di sorta;
- le spese sanitarie possono riguardare tanto il lavoratore quanto i componenti a carico del suo nucleo familiare, intendendosi per tali, i familiari per i quali il lavoratore stesso percepisca gli assegni familiari o per i quali dichiarati, con le modalità previste dall'art. 4 della legge 4.1.68 n.15, la convivenza e il fatto di provvedere al loro mantenimento.

VISTA la successiva nota acclarata il 5/11/2015 al n. 17562 del prot. gen. con la quale il prefato dipendente ha trasmesso apposita certificazione rilasciata dall'ASP di Trapani Distretto Sanitario di Alcamo Presidio di Castellammare del Golfo Reparto di Odontoiatria attestante la necessità dell'esecuzione della terapia;

VERIFICATO che:

- il numero dei dipendenti ammessi al beneficio nell'anno 2015, rivisitato alla luce del nuovo regolamento (10% di coloro che hanno raggiunto otto (8) anni di servizio (n. 58) risulta, ora, pari a n. 5,8 unità ~ n. 6;
- il superiore limite di n. 58 unità, deve essere contenuto nei limiti del 4%, con eventuale arrotondamento di frazione all'unità superiore del personale in servizio al 31 gennaio 2014 (n. 73) n. 2,9 unità ~ n. 3 per cui ora è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria in favore dell'unico dipendente che in precedenza era rimasto escluso;

PRESA IN ESAME la nuova documentazione presentata dal dipendente Sig. Sciascia Gaetano, **lettera a) del nuovo regolamento**, e rilevato che la stessa rispetta nella forma e nella sostanza, quanto richiesto dal nuovo regolamento per cui il dipendente alla luce di quanto previsto dalle nuove norme regolamentari, può essere riammesso ai benefici di legge pur se lo stesso, nell'anno 2005, si è già avvalso della facoltà prevista dalla legge e dal regolamento sull'anticipazione del

T.F.R. ottenendo, giusto quanto determinato con D. D. A. n.80 del 27/06/2005, un'anticipazione pari ad € 21.875,94;

ACCERTATO che l'indennità di fine rapporto di lavoro maturata al 31/12/2014, al lordo delle ritenute IRPEF, per il dipendente che ha avanzato richiesta e che ha acquisito il diritto all'anticipazione, è pari ad €uro 30.033,89;

VALUTATO che l'anticipazione di che trattasi potrà essere erogata a condizione che vengano rispettati sia il patto di stabilità che il limite della spesa del personale di cui all'art. 16 della l. r. 12/05/2010, n. 11;

VISTA la delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.24 del 23 marzo 2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n.23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.5895 del 4/05/2015, con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTA la delibera commissariale n.98 del 30/11/2015 con la quale si è dato corso alla variazione di bilancio necessaria, tra l'altro, per l'impinguamento del capitolo de quo che, in atto, presenta una disponibilità di €uro 5.000,00;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.35 del 12 maggio 2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

Sulla scorta dello schema di determina predisposta dal responsabile del Servizio I;

D E T E R M I N A

STATUIRE, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti per farne parte integrante, che **il Sig. Sciascia Gaetano ha diritto all'anticipazione** dell'indennità di fine rapporto di lavoro maturata al 31/12/2014;

DARE ATTO che la somma che con la presente si concede, ammonta ad €uro 5.000,00 in quanto disponibile nel Bilancio dell'Ente;

PRECISARE che tale somma è da ritenersi a totalmente a carico di questo Ente, in quanto l'Istituto assicurativo, non prevede la possibilità di una seconda erogazione;

FARE OBBLIGO al dipendente di che trattasi di dichiarare l'effettiva spesa sostenuta per le finalità oggetto della richiesta ovvero la somma eventualmente utilizzata che, nel caso in cui dovesse risultare inferiore a quella erogata, dovrà essere restituita, per differenza, all'Ente;

STATUIRE:

- che entro 12 mesi dalla data dell'erogazione dell'anticipazione, se la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti, l'interessato dovrà prontamente restituire l'intera somma anticipata, al lordo dell'imposta già versata dall'Ente.
- che in ogni caso di decadenza per mancata presentazione della documentazione l'Ente recupererà l'importo lordo maggiorato della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto dalla legge e adotterà le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore;
- di erogare le somme in premessa specificate, nel rispetto della deliberazione-regolamento n.31/2015;
- di assoggettare l'erogazione dell'anticipazione all'accertamento del rispetto sia del patto di stabilità che del limite della spesa del personale di cui all'art. 16 della l. r. 12/05/2010, n. 11;

NOTIFICARE a mezzo mail personale copia del presente provvedimento al dipendente interessato;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Ec. Fin. dell'Ente per i provvedimenti di propria competenza.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO
F.to SAVONA PIETRO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to SIG. GIURLANDA PIETRO